



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 126/14

Lussemburgo, 18 settembre 2014

Sentenza nella causa T-168/12
Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd e Georgiadis
Trucking (Private) Ltd / Consiglio e Commissione

**Il Tribunale respinge la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Georgias,
viceministro del governo dello Zimbabwe**

Imponendo misure restrittive nei confronti di tale membro del governo dello Zimbabwe, il Consiglio non ha agito in maniera illegittima e pertanto non ha fatto sorgere la responsabilità dell'Unione

Alla luce della situazione nello Zimbabwe e, segnatamente, delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo di tale paese, nel 2002 il Consiglio ha imposto misure restrittive (congelamento di capitali e divieto d'ingresso o di transito nel territorio dell'Unione) nei confronti dei membri del governo di detto paese¹. L'elenco delle persone soggette a misure restrittive doveva essere costantemente riesaminato.

Nel mese di aprile 2007 il sig. Aguy Clement Georgias, uomo d'affari dello Zimbabwe e proprietario delle società Trinity Engineering e Georgiadis Trucking, è stato inserito nell'elenco in seguito alla sua nomina a viceministro dello sviluppo economico dal Presidente della Repubblica dello Zimbabwe².

Il 25 maggio 2007 il sig. Georgias è arrivato all'aeroporto di Heathrow al fine di visitare la sua famiglia residente in Inghilterra, e prendere, il giorno successivo, un volo diretto a New York. Gli è però stato negato il diritto d'ingresso nel Regno Unito e di transito negli aeroporti di tale Stato con destinazione New York ed è stato obbligato a passare la notte in detenzione all'aeroporto e a far ritorno nello Zimbabwe il giorno dopo.

Nel mese di settembre 2008 il partito di governo, lo Zanu PF, e il partito di opposizione, il MDC, hanno concluso un accordo («Global Political Agreement») e nel febbraio 2009 è stato nominato un nuovo governo composto da rappresentanti dei due partiti. In occasione del riesame dell'elenco nel 2009 e nel 2010, il Consiglio non ha inserito i nuovi ministri nominati nell'ambito del GPA, ma non ha nemmeno cancellato i nomi dei membri di governo già inseriti. Il Consiglio ha, infatti, ritenuto che non fossero stati fatti progressi sufficienti nell'applicazione del GPA e che fosse quindi necessario mantenere la pressione sulle forze politiche dello Zimbabwe.

Di conseguenza, il nome del sig. Georgias è stato cancellato dall'elenco solo dopo il riesame effettuato nel febbraio 2011³.

Il sig. Georgias e le sue due società hanno proposto ricorso al Tribunale dell'Unione europea al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla sua detenzione a Heathrow, delle spese mediche sostenute a causa del deterioramento del suo stato di salute (asseritamente dovuto allo stress personale conseguente alle misure restrittive), delle spese di giustizia e delle perdite commerciali subite dalle due società.

¹ Posizione comune 2002/145/PESC, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 1), poi posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 66).

² Decisione 2007/235/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2007, recante attuazione della posizione comune 2004/161 (GU L 101, pag. 14) e regolamento (CE) n. 412/2007, del 16 aprile 2007, recante modifica del regolamento n. 314/2004 (GU L 101, pag. 6)

³ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42, pag. 6) e regolamento (UE) n. 174/2011, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento n. 314/2004 (GU L 49, pag. 23)

Con la sentenza odierna, **il Tribunale respinge il ricorso.**

Per quanto riguarda, in primo luogo, il **preteso danno derivante dalla detenzione del sig. Georgias a Heathrow**, il Tribunale ritiene che tale **danno tragga origine immediata da una decisione adottata dalle autorità britanniche** nell'esercizio delle loro competenze sovrane (vale a dire le competenze relative al controllo dell'ingresso dei cittadini dei paesi terzi nel territorio britannico). Pertanto, un rapporto diretto di causa ad effetto può esistere solo tra tale decisione, da un lato, e il danno fatto valere dal sig. Georgias, dall'altro. Anche supponendo che il congelamento dei capitali del sig. Georgias abbia indotto le autorità del Regno Unito ad adottare tale decisione, il danno lamentato **non sarebbe una conseguenza sufficientemente diretta del congelamento di capitali.**

Per quanto riguarda gli altri aspetti di tale danno, il Tribunale constata che **l'imposizione e la proroga delle misure restrittive** nei confronti del sig. Georgias da parte del Consiglio **erano legittime.** Di conseguenza, una delle condizioni necessarie a far sorgere la responsabilità dell'Unione, vale a dire un comportamento illegittimo da parte dell'istituzione, non è soddisfatta.

A tale proposito, il Tribunale rileva che da una lettura della legislazione in parola risulta chiaramente che il Consiglio intendeva congelare i capitali dei membri del governo dello Zimbabwe semplicemente in ragione della loro qualità di membri del governo. È la mera qualità di membro di un governo coinvolto in attività che pregiudicano la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto che ha giustificato l'iscrizione del sig. Georgias nell'elenco.

Il Tribunale ritiene che un viceministro faccia parte dei dirigenti di un paese e che il Consiglio poteva ritenere che una persona desiderosa di contribuire ai meccanismi democratici del proprio paese non dovesse divenire membro di un governo responsabile di gravi violazioni dei diritti umani. Anche se, dopo la sua nomina a viceministro, il sig. Georgias ha sostenuto alcuni agricoltori bianchi minacciati di espulsione, tale unica azione è manifestamente insufficiente per concludere che egli perseguiva, all'interno del governo dello Zimbabwe, una politica distinta, che andava chiaramente in senso contrario alle violazioni dei diritti umani di cui tale governo era responsabile.

Di conseguenza, il Tribunale constata che, inserendo nell'elenco il nome del sig. Georgias per il semplice fatto della sua qualità di viceministro del governo dello Zimbabwe, il Consiglio non ha commesso alcun errore di diritto o di fatto né un errore manifesto di valutazione.

Per quanto riguarda la questione della proroga delle misure restrittive nei confronti del sig. Georgias successiva al febbraio 2009, il Tribunale constata che il sig. Georgias non ha fatto valere nessun elemento concreto idoneo a dimostrare che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che non fossero stati fatti progressi sufficienti nell'esecuzione del GPA.

La valutazione del Servizio europeo per l'azione esterna secondo la quale il sig. Georgias faceva parte dei politici «moderati» e non era «direttamente» legato alle violazioni dei diritti umani non basta a dimostrare un tale errore. Vero è che, alla luce di tale elemento si può concludere che nel febbraio 2011, in occasione della radiazione dall'elenco del nome del sig. Georgias, il Consiglio ha ritenuto che l'evoluzione recente della situazione nello Zimbabwe fosse stata sufficientemente positiva per giustificare l'abrogazione delle misure restrittive nei confronti di taluni «moderati», tra cui il sig. Georgias. Tuttavia, in mancanza di qualunque elemento in senso contrario, non si può ritenere che il Consiglio, non avendo disposto tale radiazione prima del 2011, abbia commesso un errore di valutazione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582